

SIND



N. 00582/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 00582/2014 REG.RIC.



COMUNE DI MALLARE (SV)
10 LUG 2014
PROT. N. 3136

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 582 del 2014, proposto da:

Flavio Astiggiano, in proprio e in qualità di difensore di Marinella Avellino, Micaela Briano, Federica Frosio, Gustavo Gennarelli, Irene Minguzzi, Sandra Neri, Bruno Oliveri, Mario Pistone, Fabio Siri e Adele Vico, tutti elettiivamente domiciliati presso l'avv. Flavio Astiggiano nel suo studio in Genova, via XX Settembre, 8/20;

*contro*

Comune di Mallare, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Mauceri, presso il quale è elettiivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via XII Ottobre, 2/63;

Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*, Ufficio elettorale centrale e Prefettura di Savona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in

A handwritten signature in black ink, appearing to read "SINDACO".



Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

*nei confronti di*

Piero Giribone, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

del verbale dell'Ufficio elettorale di Sezione del 26 maggio 2014,  
recante la proclamazione del signor Piero Giribone quale Sindaco di  
Mallare e dei consiglieri dello stesso Comune, in seguito alle elezioni  
amministrative del 25 maggio 2014;

del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di Sezione del 25 e  
26 maggio 2014;

di tutti gli atti preordinati e connessi alla proclamazione del Sindaco e  
dei consiglieri comunali di Mallare in seguito alle elezioni del 25  
maggio 2014,

e, in via principale, per l'annullamento dell'intero procedimento  
relativo alle elezioni amministrative del Comune di Mallare del 25  
maggio 2014 o, in via subordinata, per la sostituzione del candidato  
Flavio Astiggiano al candidato Piero Giribone nella carica di Sindaco  
di Mallare e per la correzione del risultato elettorale relativo alla  
composizione del Consiglio del medesimo Comune;

del verbale della Commissione elettorale recante la proclamazione  
degli eletti al Consiglio comunale di Mallare in seguito alle elezioni  
amministrative del 25 maggio 2014, ove intervenuto, e di tutti gli atti  
preordinati e connessi;

e per la conseguente invalidazione dell'intero procedimento relativo



alle predette elezioni amministrative del Comune di Mallare o, in via subordinata, per la correzione del risultato elettorale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mallare e del Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1) Nel Comune di Mallare, avente meno di cinquemila abitanti, si sono svolte contemporaneamente, il giorno 25 maggio 2014, le elezioni amministrative e le elezioni dei membri del Parlamento europeo.

Hanno partecipato alle elezioni comunali due liste civiche: la lista "Mallare Progressista", che candidava alla carica di Sindaco il signor Piero Giribone, e la lista "La Voglia di cambiare", con candidato Sindaco il signor Flavio Astiggiano, odierno ricorrente.

All'esito delle operazioni di voto (cui hanno partecipato 826 elettori) e di scrutinio delle schede, sono stati attribuiti 402 voti alla lista "Mallare Progressista" e 397 voti alla lista concorrente; sono state



conteggiate 11 schede bianche e 16 schede nulle.

In conseguenza, è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il signor Piero Giribone; 7 seggi di consigliere comunale sono stati attribuiti alla lista "Mallare Progressista" e 3 alla lista dei ricorrenti.

2) Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato e depositato, il signor Flavio Astiggiano contesta, per i motivi di cui *infra*, la regolarità delle operazioni elettorali e insta per l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti e dell'intero procedimento elettorale.

In via subordinata, chiede che, previo riconteggio di tutte le schede, venga disposta la correzione del risultato elettorale.

Il ricorso è proposto anche dai candidati alla carica di consigliere comunale della lista "La Voglia di Cambiare".

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, in rappresentanza dell'intimato Ministero dell'interno, opponendosi all'accoglimento del ricorso con comparsa di stile.

Si è costituito anche il Comune di Mallare che contrasta nel merito la fondatezza del ricorso e si oppone al suo accoglimento.

In data 4 luglio 2014, la difesa erariale ha depositato una memoria con cui eccepisce l'estranchezza al giudizio dell'intimata Amministrazione dell'interno.

Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 9 luglio 2014 e ritenuto in decisione.

3) Vanno innanzitutto estromessi dal giudizio l'Ufficio elettorale



centrale e la Prefettura di Savona in quanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nei giudizi elettorali dinanzi al giudice amministrativo parte necessaria è il Comune, non l'amministrazione statale cui appartengono gli organi preposti alle operazioni: tali organi, pertanto, non sono parti necessarie del giudizio relativo al verbale di proclamazione degli eletti e la legittimazione passiva è riconducibile solo all'ente locale che si appropria del risultato elettorale (cfr., fra le ultime, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 14 marzo 2014, n. 836).

4) Con il primo motivo di ricorso, viene denunciata la violazione dell'art. 53, primo comma, n. 3, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Rilevano gli esponenti che la somma delle schede contenenti voti validamente espressi, delle schede bianche, delle schede nulle e delle schede autenticate ma non utilizzate, pari a 1167, non corrisponde al numero di 1169 schede autenticate prima dell'apertura delle operazioni di voto.

In sostanza, due schede autenticate non sono state rinvenute all'esito dello spoglio e tale circostanza, che non trova spiegazione nel relativo verbale, sarebbe di per sé sufficiente, secondo la tesi di parte ricorrente, a determinare l'annullamento delle operazioni elettorali.

Il Collegio è a conoscenza dell'orientamento giurisprudenziale che, ai fini della regolarità delle operazioni elettorali, ritiene necessaria l'esatta correlazione, ai sensi del citato art. 53, tra le schede autenticate e la somma delle schede adoperate effettivamente dagli



cittadini con quelle non utilizzate ed indicate nel verbale (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 15 marzo 2012, n. 2550; Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 1999, n. 421).

Tale impostazione è improntata a criteri di certezza, trasparenza e affidabilità dei risultati elettorali che, tuttavia, non possono condurre a risultati invalidanti prescindendo dalla cosiddetta prova di resistenza, il cui esito negativo comporta l'irrilevanza delle irregolarità non idonee a compromettere l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale (Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2011, n. 3829; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 13 aprile 2010, n. 6709).

La discrepanza evidenziata da parte ricorrente soggiace a tale valutazione di irrilevanza, poiché il numero delle schede scrutinate corrisponde esattamente al numero dei votanti riportato nei verbali (826) e, in ogni caso, le schede "scomparse" (2) non sarebbero state in grado di inficiare lo scarto di preferenze (5) fra i due candidati.

Ne consegue la reiezione del motivo di gravame.

5) Con il secondo motivo di ricorso, gli esponenti denunciano la violazione degli artt. 63 e 68 del d.P.R. n. 570/1960 in quanto, durante lo scrutinio delle schede, si sarebbero verificate irregolarità tali da determinare l'invalidità delle relative operazioni.

In particolare, i ricorrenti evidenziano che:

- lo scrutatore non sarebbe stato sorteggiato, ma direttamente incaricato dal presidente del seggio;
- durante lo scrutinio, il presidente avrebbe commesso numerosi



errori di enunciazione dei voti;

- c) in alcuni casi, più schede scrutinate sarebbero rimaste aperte contemporaneamente sul tavolo;
- d) le schede bianche e nulle non sarebbero state immediatamente timbrate;
- e) il numero delle schede nulle risultante dai loro conteggi (10) è diverso da quello risultante dal verbale (11).

Il motivo di gravame è destituito di fondamento.

Va preliminarmente rammentato il pacifico principio giurisprudenziale secondo cui l'inosservanza delle norme riguardanti lo svolgimento delle operazioni elettorali può produrre effetti invalidanti nel caso in cui ne sia derivata una diminuzione delle specifiche garanzie che il legislatore, direttamente o indirettamente, ha inteso riconoscere e che trovano attuazione per mezzo delle formalità prescritte.

Alla stregua di tale criterio, va operata una distinzione tra le prescrizioni la cui inosservanza determina di per sé l'effetto invalidante e quelle che hanno carattere meramente descrittivo di un modello di comportamento considerato ottimale ai fini dell'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, senza tuttavia presentare specifiche finalità garantistiche.

Per queste ultime prescrizioni, l'effetto invalidante può essere affermato solo qualora si dimostri che, nel caso concreto, l'inosservanza ha determinato un pregiudizio (o, quantomeno, un



inconveniente) tale da diminuire le garanzie previste dalla legge.

Ciò premesso, si conviene con la difesa comunale che la modalità di scelta dello scrutatore non può incidere sulla genuinità e correttezza degli adempimenti elettorali.

Fin da epoca risalente, la giurisprudenza ha rilevato l'inconsistenza di questo tipo di censura, poiché l'esigenza che lo scrutatore impegnato ad estrarre le schede dall'urna sia sorteggiato anziché designato dal presidente, anche se potesse ritenersi preordinata ad eliminare il sospetto che un determinato scrutatore possa essere interessato all'annullamento di schede di determinate liste e che a tal fine possa (violando il codice penale) apporre segni sulle schede nelle more tra l'estrazione dall'urna e la consegna al presidente, non assolverebbe per questo solo fatto ad una finalità garantistica, potendo il sospetto investire qualsiasi scrutatore ancorché designato dalla sorte (T.A.R. Campania, Napoli, 7 luglio 1980, n. 449).

Le ulteriori irregolarità denunciate da parte ricorrente non sono sorrette da elementi probatori e, comunque, non risultano astrattamente idonee ad evidenziare l'esistenza di situazioni tali da alterare la regolarità delle operazioni di scrutinio delle schede.

Gli stessi ricorrenti, in ogni caso, riconoscono che il presidente di scatto avrebbe prontamente corretto tutti gli errori commessi nell'enunciazione dei voti.

Infine, il rilievo concernente la presunta discordanza del numero di schede nulle (10 o 11) non è sorretto da alcun principio di prova né



idoneo a superare la prova di resistenza.

6) Con il terzo motivo di ricorso, viene denunciata la violazione degli artt. 64 e 69 del d.P.R. n. 570/1960, in relazione a pretesi errori commessi in sede di attribuzione dei voti.

Sostengono gli esponenti, al riguardo, che un certo numero di schede (6 o 7), erroneamente dichiarate nulle, avrebbero dovuto essere attribuite alla lista "La Voglia di Cambiare"; altrettante schede sarebbero state attribuite alla lista concorrente, sebbene affette da nullità.

Tali doglianze sono inammissibili per genericità, poiché gli esponenti si limitano ad enunciare la propria tesi, senza neppure illustrare le ragioni per cui determinate schede non sarebbero state valide (o viceversa) e, tantomeno, fornire principi di prova a sostegno delle riferite supposizioni.

E' appena il caso di rilevare, peraltro, che il rappresentante di lista presente durante le operazioni di spoglio non aveva formulato contestazioni inerenti alla nullità delle schede scrutinate.

Deve essere disattesa, in conseguenza, l'istanza di accertamento istruttorio (riconteggio dei voti) correlata al motivo di ricorso, trattandosi di richiesta puramente esplorativa, inammissibilmente finalizzata a provocare la ripetizione dello scrutinio elettorale.

7) Parimenti inammissibile per genericità è il quarto e ultimo motivo di ricorso, con cui viene denunciata la violazione della disposizione indicata in nota a pag. 32 del verbale delle operazioni elettorali, così



formulata: "L'urna contenente le schede votate, la cui fessura è stata chiusa con strisce di carta e con l'apposizione del bollo della sezione e della firma del presidente, di almeno due scrutatori e degli elettori richiedenti, verrà aperta solo al momento dell'inizio dello scrutinio per le elezioni comunali".

Nel caso in esame, invece, l'urna era stata aperta (e risigillata prima che iniziasse lo scrutinio) per recuperare una scheda delle elezioni europee imbucatavi per errore.

Gli esponenti, però, non indicano la fonte della prescrizione o avvertenza riportata nel modello di verbale né chiariscono se la stessa abbia effettivamente valore precettivo.

A quanto consta, non esistono disposizioni normative che vietino, nel caso di elezioni abbinate, di aprire le urne, dopo la chiusura delle operazioni di voto, al fine di recuperare schede inserite per errore all'interno dell'urna sbagliata.

Tale operazione, perciò, deve ritenersi corretta (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 31 gennaio 2005, n. 728).

Infine, per quanto concerne le doglianze inerenti alla mancata presenza del personale della guardia di finanza durante le operazioni di scrutinio delle schede elettorali, i ricorrenti, anche in questo caso, non indicano le norme che sarebbero state violate, fermo restando che, di norma, le forze dell'ordine non possono entrare nella sala di votazione se non a seguito di richiesta del presidente di seggio.

8) Il ricorso, in conclusione, è infondato e deve essere respinto.



Le spese di lite, tuttavia, possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio elettorale centrale e della Prefettura di Savona.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Catuso, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

*Nicholas*

IL PRESIDENTE

*J. S. Catuso*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10 LUG. 2014



~~IL SEGRETAARIO~~

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il Direttore di Segreteria

*Dott.ssa G. SUCIOLI*